

# Causa C-178/03

## Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, n. 304, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi — Scelta del fondamento normativo — Artt. 133 CE e 175 CE»

Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate il 26 maggio 2005 . . .	I - 111
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 gennaio 2006 . . . . .	I - 129

### Massime della sentenza

- 1. Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento normativo — Criteri — Atto comunitario che persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente*

2. *Ambiente — Politica commerciale comune — Regolamento sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi*  
[Artt. 133 CE e 175, n. 1, CE; regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 304/2003]
3. *Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Limitazione da parte della Corte*  
(Art. 231, secondo comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 304/2003)

1. La scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto.

fondamenti normativi sia tale da pregiudicare i diritti del Parlamento.

(v. punti 41-43, 57)

Se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve basarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante. In via eccezionale, ove sia provato, per contro, che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi o che ha più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria o indiretta rispetto all'altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi corrispondenti. Tuttavia, il ricorso ad un duplice fondamento normativo è escluso quando le procedure previste relativamente all'uno e all'altro fondamento normativo siano incompatibili e/o quando il cumulo di

2. Il regolamento n. 304/2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, presenta, riguardo sia alle finalità perseguite dai suoi autori sia al suo contenuto, due componenti indissolubilmente connesse, ove l'una non può essere ritenuta secondaria o indiretta rispetto all'altra, essendo ricompresa, l'una, nella politica commerciale comune e, l'altra, nella tutela della salute umana e dell'ambiente.

Infatti, in primo luogo, la Convenzione di Rotterdam, sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel com-

mercio internazionale, la cui attuazione costituisce l'obiettivo principale del regolamento n. 304/2003, presenta due componenti, di disciplina degli scambi e di tutela della salute umana e dell'ambiente, le quali presentano un'interrelazione talmente stretta che la decisione di approvazione della detta Convenzione a nome della Comunità doveva fondarsi sugli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE. La circostanza che una o più disposizioni del Trattato siano state scelte come fondamenti normativi per l'approvazione di un accordo internazionale non è certo sufficiente per dimostrare che le medesime disposizioni debbano parimenti essere accolte come fondamenti normativi per l'adozione di atti finalizzati all'attuazione del detto accordo a livello comunitario. Nel caso di specie, tuttavia, l'identità dei fondamenti normativi tra la decisione di approvazione della Convenzione a nome della Comunità e il regolamento, che attua la detta Convenzione a livello comunitario, si impone, in ogni caso, in considerazione dell'evidente convergenza tra le disposizioni dei due atti, che riflettono sia l'intento di disciplinare il commercio dei prodotti chimici pericolosi sia quello di garantire una razionale gestione dei detti prodotti e/o di tutelare la salute delle persone e l'ambiente dagli effetti nocivi del commercio di tali prodotti.

In secondo luogo, le disposizioni del regolamento n. 304/2003, le quali esulano dalla sfera di applicazione della

Convenzione di Rotterdam, giustificavano ampiamente il ricorso all'art. 133 CE, oltre al ricorso effettuato all'art. 175, n. 1, CE.

Di conseguenza, il regolamento n. 304/2003 doveva basarsi sui due corrispondenti fondamenti normativi, vale a dire, nel caso di specie, gli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE.

A tal proposito occorre osservare, da un lato, che il ricorso congiunto agli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE non è escluso dall'incompatibilità delle procedure previste per questi due fondamenti normativi dato che, nella fattispecie, il ricorso aggiuntivo all'art. 133 CE non poteva influenzare in alcun modo le regole sul voto applicabili nell'ambito del Consiglio dal momento che, al pari dell'art. 175, n. 1, CE, l'art. 133, n. 4, CE prevede che, nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dallo stesso art. 133, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Dall'altro, il ricorso congiunto agli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE non è nemmeno tale da pregiudicare i diritti del Parlamento dal momento che, se è pur vero che il primo articolo non prevede, formalmente, la partecipazione della detta istituzione riguardo all'adozione di un atto quale quello di cui trattasi, il secondo articolo, per contro, consente al Parlamento di adottare l'atto con la procedura della codecisione.

Ne discende che il detto regolamento n. 304/2003 dev'essere annullato in quanto si fonda solo sull'art. 175, n. 1, CE.

(v. punti 44-47, 50, 56-60)

3. In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 304/2003, sull'esportazione e l'importazione di prodotti chimici pericolosi, il regime applicabile al commercio di questi prodotti è disciplinato da questo regolamento e la Commissione è stata indotta ad adottare, in

applicazione del detto regolamento, diverse decisioni di importazione comunitaria concernenti taluni prodotti e sostanze chimiche. Alla luce di tali elementi e al fine, in particolare, di evitare un qualsivoglia problema di certezza del diritto riguardo al regime applicabile al commercio di tali prodotti a seguito dell'annullamento del citato regolamento, la Corte giudica che i suoi effetti devono essere mantenuti sino all'adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento basato su fondamenti normativi adeguati.

(v. punti 62, 64, 65)